VERBALE DI ACCORDO

sulla VIDEOSORVEGLIANZA

Il giorno 2 dicembre 2011

tra

Veneto Banca S.c.p.a.

e

le R.S.A. e/o Segretari degli Organi di Coordinamento
DIRCREDITO, FABI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil

premesso che

- Veneto Banca S.c.p.a. svolge un'attività che comporta la conservazione e la gestione di dati, informazioni e documenti altamente riservati per i quali è necessario garantire un elevato grado di protezione, con conseguente predisposizione di sistemi di sicurezza che siano in grado di rilevare eventuali accessi di persone non autorizzate all'interno degli uffici e delle filiali;
- Nell'ambito di tali sistemi di sicurezza si rende anche necessaria l'installazione di telecamere che registrino gli accessi agli uffici ed alle filiali della Banca, al fine di contrastare l'eventuale esecuzione di crimini;
- Il sistema di videosorveglianza è finalizzato unicamente a fornire elementi di sicurezza ai lavoratori, alle strutture ed al patrimonio aziendale, salvaguardandoli da rischi di intrusione, danneggiamento, rapina, etc. ed è volto a fornire, ove si verificassero eventi criminosi, un valido supporto all'attività dell'Autorità Giudiziaria e/o delle FF.OO; resta esclusa ogni altra possibilità di utilizzo;
- L'installazione dei sistemi di Videoregistrazione viene considerata obbligatoria dai Protocolli per la prevenzione della criminalità in banca, sottoscritti con Prefetture e FF.OO.;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, i dispositivi in questione non possono essere utilizzati per alcuna forma di controllo a distanza dei lavoratori;

- Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avverrà in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e successive disposizioni del Garante;

le parti convengono quanto segue:

Art. 1

La premessa fa parte integrante del presente Accordo, che sostituisce quelli precedentemente sottoscritti.

Art. 2

L'Azienda fornisce alle R.S.A. un'informativa preventiva circa l'installazione all'interno dei luoghi di lavoro di telecamere, cineprese o altre apparecchiature consimili finalizzate a disincentivare il compimento di atti criminosi, a tutela dell'incolumità individuale e/o del patrimonio aziendale. Trascorsi 10 giorni dalla ricevuta dell'informativa da parte delle OO.SS. e in assenza di loro osservazioni, l'Azienda procederà all'installazione conforme alle regole di Legge e del presente Accordo.
L'Azienda si impegna a sostenere ogni confronto utile a condividere le osservazioni motivate da parte delle OO.SS..

Art. 3

Le immagini registrate permangono sul disco rigido per un tempo massimo (oggi 7 giorni) conforme alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003); alla scadenza, si cancellano in modo automatico, con la possibilità di sovrascrittura dei nuovi passaggi.

Art. 4

La consultazione delle immagini registrate da parte dell'Azienda, verificandosi le finalità per le quali il sistema è stato installato, avrà luogo solo in presenza di uno o più incaricati designato/i di volta in volta dalle R.S.A. firmatarie del presente Accordo.
Limitatamente al verificarsi di situazioni di allarme o pericolo, in giornate festive o durante l'orario notturno, ove non risultino reperibili in tempo utile né l'incaricato

sindacale né alcun altro dirigente sindacale aziendale, l'Azienda può far accedere al "programma di visione delle registrazioni" il Personale tecnico preposto ad interventi di manutenzione, oltre agli Addetti o i Tecnici preposti ai relativi controlli.
L'Azienda dovrà informare con tempestività le R.S.A. circa le finalità e le modalità di consultazione delle immagini.

Art. 5
Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria e/o le FF.OO. richiedano le registrazioni delle telecamere, le stesse richieste verranno riportate su un registro consultabile dalle R.S.A..

Art. 6
L'Azienda, di volta in volta, metterà a disposizione per la consultazione da parte delle R.S.A. che ne facciano anche singolarmente richiesta scritta:
- le schede tecniche delle apparecchiature di videosorveglianza;
- la mappatura di dove le stesse risultano installate, con le relative inquadrature.

Art. 7
A seguito della consultazione delle immagini, da parte dell'Autorità Giudiziaria, la Banca non adotterà verso i lavoratori interessati comportamenti discriminatori, provvedimenti disciplinari, di rivalsa o di risarcimento, fatta salva l'ipotesi di dolo.

Art. 8
Salve tutte le vigenti norme di Legge in materia, la gestione ed installazione dei sistemi di televisione a circuito chiuso (tvcc) e di videoregistrazione saranno effettuati con le modalità indicate nel "Regolamento di Gruppo sulle misure precauzionali di sicurezza fisica" , di cui all'allegato stralcio.
Le telecamere saranno generalmente installate ed orientate in modo da inquadrare all'esterno le zone di accesso, quelle a rischio intrusione e le parti adiacenti agli sportelli bancomat e cassa continua, mentre all'interno inquadreranno generalmente i punti di ingresso, le casseforti, la zona casse ed eventuali zone di transito tra le casse e i locali tecnici o di deposito valori.
Fermo tutto quanto sopra, al fine di permettere una maggiore sicurezza e tutela, possono inoltre essere installati in filiale dei monitor di supporto ai dipendenti, che

potrebbero essere posizionati nella zona casse o in eventuali altri uffici presidiati dal personale.

Art. 9

Salve tutte le vigenti norme di Legge in materia, in alcun caso sarà possibile riprendere la postazione lavorativa dei dipendenti.

DICHIARAZIONI

Le Parti convengono altresì che eventuali pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Garante per la tutela dei dati personali emanati tempo per tempo, costituiranno motivo di riesame del presente Accordo.

Il presente accordo, anche ai sensi dell'accordo quadro sugli assetti contrattuali del 24 ottobre 2011, è valevole per tutte le unità produttive e filiali di Veneto Banca s.c.p.a.

VENETO BANCA S.c.p.a. : .....

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali e/o Segretari degli Organi di Coordinamento:

DIRCREDITO .....

FABI: .....

FIBA/Cisl: .....

FISAC/Cgil: .....

VENETO BANCA HOLDING

SICUREZZA FISICA

MISURE PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTALI

- REGOLAMENTO -

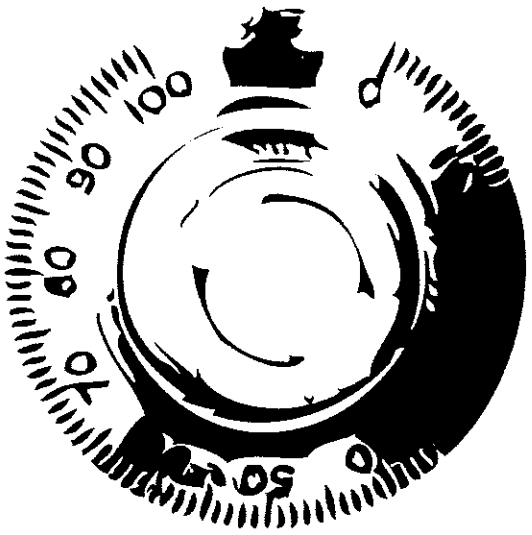

DOCUMENTO RISERVATO

10) Gestione dell'impianto di tvcc con videoregistrazione digitale

a) descrizione dell'impianto tvcc con videoregistrazione digitale
In tutte le Filiali e Sedi del Gruppo Veneto Banca, è installato un sistema di "Televisione a Circuito Chiuso" con Videoregistrazione Digitale con controllo centralizzato presso il Centro Controllo Allarmi di Holding, che effettua attività di videosorveglianza remota, automatica in caso di allarme e/o in modo saltuario o permanente in caso di particolari situazioni di rischio o di emergenza.

Il tutto allo scopo di ottenere un forte effetto deterrente alla esecuzione di eventuali reati, per una maggiore tutela dell'incolumità di dipendenti e clienti e per consentire la visione e la registrazione di ciò che avviene per una più efficace ricostruzione degli eventi in caso di necessità.

Il sistema è generalmente costituito da telecamere con caratteristiche diverse in base al loro posizionamento, queste possono essere di tipologia sia analogica che digitale, a colori o a bianco e nero, a ccd e/o nel nuovo standard a megapixel, e potranno essere dotate di illuminatori all'infrarosso.

Le telecamere sono collegate ai sistemi di videoregistrazione digitale (VDR) nei quali generalmente non sono previsti monitor di visualizzazione delle immagini live (ad esclusione del monitor di cassa ove presente).

Il VDR viene connesso alla rete dati banca e gestito in modalità remota da parte del Centro Controllo Allarmi di Holding.

Il VDR viene inserito all'interno di un armadio protetto contro lo scasso e l'apertura, al cui accesso è delegato esclusivamente il personale tecnico della ditta manutentrice dei sistemi tvcc, pertanto nessuna attività compete ai dipendenti di filiale, ai quali viene tassativamente vietata l'apertura del suddetto armadio.

b) tempi di conservazione delle immagini registrate
Le registrazioni vengono effettuate in modo digitale, in modalità "motion detector", nell'intero arco delle 24 ore, e vengono conservate per il tempo massimo previsto dalla vigenti disposizioni in materia (sette giorni) dal momento dell'avvenuta registrazione; dopo tale termine il sistema cancella automaticamente ed irreversibilmente quanto registrato.

c) modalità di accesso alle immagini registrate
L'accesso alle immagini registrate, può avvenire esclusivamente su richiesta dell'autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine.

Le filiali o il personale che ricevano richieste di copia delle immagini registrate da parte dell'autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine, dovranno invitare le stesse a rivolgersi al Servizio Sicurezza di Holding al n. 0423 283540 inoltrando richiesta formale di acquisizione dei filmati.

Nella richiesta al Servizio Sicurezza di Holding, che potrà anche essere inoltrata a mezzo fax al n. 0423 283510, dovrà essere indicato il periodo di riferimento temporale dei filmati, tenendo presente che trascorsi sette giorni questi non saranno più disponibili.

La richiesta presentata in modo verbale, dall'autorità giudiziaria o dalle forze dell'ordine (purché ci sia certezza dell'autenticità della stessa mediante identificazione del richiedente) al fine di evitare la cancellazione automatica dei filmati, è comunque da ritenersi valida e deve essere comunicata immediatamente al Servizio Sicurezza di Holding affinché si possa procedere al salvataggio degli stessi.
La consegna dei supporti registrati avverrà comunque solo dopo la ricezione di formale richiesta scritta inoltrata con le modalità previste.

d) modalità di scarico e consegna delle immagini registrate
Allo scarico dei filmati provvederà l'operatore del Centro Allarmi dopo esplicita richiesta ed autorizzazione da parte del personale del Servizio Sicurezza di Holding.
L'operatore, se la tecnologia del VDR lo permette, provvederà a scaricare i filmati in modalità "proprietaria ed originale" convertendo poi il file in modalità leggibile anche da altri programmi commerciali (Windows media player, ecc.), e predisporrà un CD o DVD contenente sia il filmato originale protetto da marcatori che ne garantiscano l'originalità sia il filmato convertito in modalità leggibile.

All'interno del supporto digitale (CD o DVD), saranno inseriti sia il programma per la lettura del filmato in formato originale che i driver dvx per la sua lettura in formato commerciale.

Dopo aver preparato la copia originale effettuerà un duplicato della stessa che viene definita "copia di fede".

Al momento dell'esecuzione del riversamento dei filmati sul supporto digitale, l'operatore di centrale provvederà alla cancellazione del filmato originale scaricato, mentre quanto contenuto nel VDR remoto sarà automaticamente cancellato dal sistema trascorsi i termini previsti.

Al termine delle operazioni di riversamento l'operatore consegnerà i supporti registrati al Servizio Sicurezza di Holding, unitamente al ***"verbale di riversamento delle immagini videoregistrate"*** compilato e sottoscritto, che verrà controfirmato dall'Addetto del Servizio Sicurezza di Holding che ne curerà l'inoltro all'autorità richiedente.

L'Operatore della Centrale e l'Addetto del Servizio Sicurezza di Holding, inseriranno il supporto da inviare in busta sigillata e controfirmata da entrambi, analoga attività sarà eseguita sulla copia di fede.

L'Addetto del Servizio Sicurezza di Holding, inoltrerà la busta sigillata contenete i filmati registrati con lettera accompagnatoria all'Autorità richiedente, allegandovi copia del verbale di riversamento.

e) modalità di registrazione delle richieste e di conservazione delle documentazioni
Tutte le richieste pervenute saranno registrate nel "***Registro delle richieste di copia dei filmati***" in ordine cronologico di arrivo, ivi comprese quelle pervenute fuori termine di conservazione dei filmati, e gli originali ed ogni altro documento necessario per la corretta estrazione dei filmati (comprese le lettere di risposta e dei verbali di consegna e/o ricezione) sarà conservato negli appositi raccoglitori presso il Servizio Sicurezza di Holding.

Del supporto digitale, sarà conservata presso il Servizio Sicurezza di Holding, una copia in busta auto sigillante e numerata (definita copia di fede), che resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza per eventuali future necessità.

Tutte le copie conservate, saranno registrate nell'apposito "***Registro dei filmati conservati***" in modalità manuale, con firma autografa del personale del Servizio Sicurezza di Holding che ha provveduto all'inoltro del supporto all'autorità giudiziaria o alla/e forza/e dell'ordine che ne hanno fatto richiesta.

Nel "***Registro delle copie dei filmati conservati***" e nelle lettere di consegna dei filmati all'autorità giudiziaria e/o alle forze dell'ordine, saranno riportati i numeri di serie univoci incisi dal produttore dei supporti digitali utilizzati (CD o DVD), e tali registri al loro completamento e le copie dei supporti digitali, dovranno essere conservati per 10 anni dalla loro compilazione o registrazione.

E' fatto tassativo divieto di accedere alle registrazioni o all'apertura dei plichi sigillati conservanti le copie delle registrazioni consegnate all'autorità giudiziaria e/o alle forze dell'ordine se non su loro formale richiesta.

Tutto il personale addetto allo scarico dei filmati, alla loro visualizzazione ed a tutte le relative attività di copia, salvataggio, consegna, ecc., inserito nominativamente nell'elenco conservato presso il Servizio Sicurezza di Holding, viene nominato in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia "incaricato al trattamento dei dati".